

Concessione all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ad esercitare direttamente od a mezzo di Società od altri Enti l'assicurazione dei pacchi.

IL MINISTRO SECRETARIO DI STATO  
PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 2, lettera d) e l'art. 17, lettera b) del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 37;

DECRETA:

Art. 1.

L'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali è autorizzato ad esercitare direttamente od a mezzo di Società od altri Enti l'assicurazione:

a) dei pacchi postali ordinari per l'interno sino a lire 100;

b) dei pacchi postali all'interno con valore dichiarato in regime secondo rischio, e delle lettere raccomandate e dei pacchi postali per l'America del Nord nei limiti delle somme che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, e non mai oltre lire 50.000. Per tale assicurazione l'Istituto si avvale degli uffici postali, delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche secondo le disposizioni del presente decreto.

L'autorizzazione è data a tempo indeterminato ed a condizione che i relativi introiti sieno destinati alla gestione di cui all'articolo 2, lettera d) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, per provvidenze a favore dei titolari

degli uffici secondari e dei ricevitori dispensati dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica ed in caso di decesso alle vedove quando non trovino applicazione le disposizioni dello art. 8 del R. decreto legge 29 aprile 1925, n. 988, relative al conferimento degli uffici per successione.

Art. 2.

Le tasse di assicurazione risultano da speciali marche, emesse a cura e spese dell'Istituto, o di chi per esso, distinte in due parti, di cui la prima è attaccata alla ricevuta del pacco, o della raccomandata, e la seconda sulla matrice del corrispondente registro.

Art. 3.

L'Istituto, o chi per esso, si obbliga:

a) a rimborsare all'Amministrazione delle Poste l'indennizzo sino a lire venticinque da essa pagato nei casi di smarrimento, avaria o manomissione dei pacchi ordinari quando siano stati assoggettati ad assicurazione sino a lire 100;

b) a tenere indenne l'Amministrazione dell'eventuale diminuzione d'introiti per tasse sui pacchi nell'interno con valore dichiarato sino a lire 200, al netto degli indennizzi pagati, in quanto non sia compensata dai proventi per un uso più esteso dei pacchi di maggior valore, tenuto conto dell'incremento naturale del traffico, e resti invariato od aumenti il numero complessivo dei pacchi assicurati in confronto di quello di 1.883.000 verificatosi nell'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 4.

Ai soli effetti della valutazione dell'eventuale indennizzo di cui alla lettera b) del precedente articolo, si assumono come dati costanti:

a) la percentuale del 50 per cento dei pacchi postali con valore dichiarato sino a lire 200 in confronto del numero complessivo di pacchi assicurati all'interno;

b) la percentuale del 5 per cento sul numero complessivo di tali pacchi, quale incremento naturale del traffico;

c) la somma di lire 230.000 quale annua spesa per pagamento di indennizzi a carico dell'Amministrazione per pacchi ordinari e per pacchi assicurati sino a lire 200.

L'eventuale indennizzo è liquidato alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 5.

Le operazioni dipendenti dalle assicurazioni, autorizzate col presente decreto, sono obbligatorie per gli uffici, ricevitorie ed agenzie postali telegrafiche.

Gli introiti corrispondenti alle marche applicate a norma dell'art. 2 sono tenuti distinti nella contabilità degli uffici, ricevitorie ed agenzie, e sono versati direttamente al conto corrente dell'Istituto depurati dei rimborsi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 con facoltà all'Amministrazione di detrarre dai primi versamenti di ciascun esercizio le somme ad essa eventualmente dovute, ai sensi della lettera b) dello articolo stesso.

Per tali operazioni ai titolari degli uffici, ricevitorie ed agenzie che ne facciano richiesta, spetta solo il compenso dell'uno per cento sull'importo delle marche applicate, che sarà corrisposto dall'Istituto. Ai necessari riscontri ed accertamenti provvede l'Amministrazione di sua iniziativa, od a richiesta dell'Istituto che, in tal caso, rimborsa le relative spese ed ha facoltà di farvi assistere un suo delegato.

Art. 6.

Dei reclami presentati per smarrimenti, avarie o manomissioni di pacchi o delle raccomandate, assicurate, l'Amministrazione delle Poste dà notizia all'Istituto entro otto giorni dal loro ricevimento per i pacchi con valore dichiarato per lire 1000 e negli altri casi entro otto giorni dalla definizione degli accertamenti.

Le determinazioni dell'Amministrazione sullo smarrimento, avaria o manomissione del pacco o della raccomandata, assicurata, vincolano l'Ente assicuratore cui spetta soltanto liquidare la relativa indennità.

Art. 7.

Nessuna facoltà è data all'Istituto, nei riguardi delle condizioni di accettazione, in quelli delle tariffe e di ogni altra disposizione di carattere postale, le quali restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione delle Poste, con piena, assoluta ed insindacabile libertà di determinazione.

Art. 8.

L'autorizzazione accordata all'Istituto può essere revocata:

a) in caso di ripetuti inadempimenti delle condizioni stabilite e degli obblighi imposti allo Istituto stesso od a chi per esso col presente decreto;

b) o quando siano decorsi dieci anni di esercizio.

Art. 9.

Ai titolari ed al personale degli uffici secondari, ricevitorie ed agenzie postali telegrafiche ed agli agenti rurali è fatto divieto di occuparsi di pratiche di assicurazione cui non provveda lo Istituto o per le quali non sia intervenuta autorizzazione del Ministero.

S'intendono revocate le autorizzazioni precedentemente concesse per le quali non sia riprodotta la domanda di rinnovazione entro tre mesi dalla data del presente Decreto.

Roma, li 9 settembre 1926.

Il Ministro  
CIANO.